

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Rip.II Sett. I AA.GG. Prot. n. 0033167 Roma 03/07/2006

Al personale tecnico-amministrativo - Ctg. EP

LORO SEDI

Oggetto: Personale Ctg. EP – orario di lavoro e fruizione riposi psico-fisici.

Come è noto gli artt. 60 e 61 Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del comparto Università 98/01 hanno, tra l'altro disciplinato il rapporto giuridico-economico del personale appartenente alla Categoria EP. In relazione a quanto sopra, a seguito dell'accordo di contrattazione collettiva integrativa dell'11.2.2004, è stata predisposta la circolare prot. G114878 del 21.6.2004 contenente disposizioni in materia di orario di hvoro di rilevante applicazione, così come definite dall'art. 25 del citato CCNL.

Successivamente è intervenuto il nuovo CCNL comparto Università sottoscritto il 28 Marzo 2006 – biennio economico 2004/2005 che all'art. 34 recita:

- 1. "Nell' ambito dell'assetto organizzativo delle Amministrazioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze del struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.
- 2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.
- 3. Qualora lo svolgimento dell'attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall'interessato con cadenza mensile.
- 4. L'eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà recuperato nel trimestre successivo."

Alla luce della nuova disposizione contrattuale in considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto e dell'eventuale rivestimento di incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione, pur conservando ampia flessibilità organizzativa gestionale e maggiore autonomia collegate alla posizione ricoperta, il personale di Ctg. EP è tenuto

comunque ad attenersi alle disposizioni già impartite con la citata circolare del 21.6.2004, ed in particolare:

- assicurare la presenza in servizio con un orario base di 36 ore di lavoro settimanali su media trimestrale, correlato all'orario di servizio della struttura di appartenenza, su 5 o 6 giorni settimanali, da concordare con il responsabile di struttura (Presidi, Direttori di Dipartimento, Dirigenti etc), sulla base delle esigenze e dei criteri organizzativi dell'Amministrazione, come fissati dal contratto integrativo dell'1/8/1997;
- rispettare le modalità standard di controllo della presenza utilizzando il cartellino marcatempo, badge o altro sistema in dotazione presso la struttura;
- giustificare le assenze giornaliere (ferie, assenza malattia, congedi parentali etc.) con le analoghe modalità previste per il restante personale tecnico-amministrativo.

Fermo restando quanto sopra, al predetto personale è riconosciuta la possibilità ulteriore di fruire di recuperi psico-fisici anche per l'intera giornata, **nel limite massimo di tre recuperi**, da effettuare entro e non oltre il trimestre successivo a quello di maturazione del credito orario.

La fruizione del riposo compensativo dovrà comunque essere concordata con il responsabile della struttura tenuto conto delle esigenze di servizio, a garanzia della continuità dei servizi.

L'eventuale superamento del monte ore trimestrale, sulla media delle 36 ore settimanali di orario di lavoro, dovrà essere certificata a questa Amministrazione da ogni responsabile di struttura con cadenza trimestrale, di fronte a particolari e documentabili picchi ed esigenze di lavoro giornalieri e/o settimanali, che abbiano determinato in uno specifico arco temporale una presenza in servizio oltremodo prolungata.

Resta ferma, infine, la disposizione che le ore espletate nelle modalità sopra prescritte potranno essere utilizzate per recuperare, entro il mese successivo previo accordo con il responsabile di struttura, eventuali brevi permessi orari fruiti.

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO